Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

UNIVERSITÀ DI PAVIA

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'APPLICAZIONE AI COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI DEI C.C.N.L. 16/10/2008, 12/3/2009, 19/04/2018, 06/12/2022, 23/12/2025 e 01/07/2026

Il giorno 3/ 06 / 2026, si è provveduto ad approvare e il giorno 22 /10/ 2026 si è sottoscritto definitivamente il seguente contratto tra la delegazione di parte pubblica rappresentata da:

Prof. Pietro PREVITALI
27-10-2026 | 16:52 CET
Signed by: Pietro Previtali 5F6AE0ADEC79466...

Dott.ssa Alice CORRADI
27-10-2026 | 16:03 CET
Firmato da: Alice Corradi 78A25B7FF7A4485...

e la Delegazione di parte sindacale rappresentata da

le Rappresentanze Sindacali Unitarie:
28-10-2026 | 09:45 CET
Firmato da: RSU – Elisabetta Verri C62B8BDD866946C...

e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

C.I.S.L. – F.S.U.R.
28-10-2026 | 08:59 CET
Firmato da: CISL – Andrea Panigada 6A933144190A4B8...

F.L.C. - C.G.I.L.
27-10-2026 | 15:56 CET
Firmato da: FLC – CGIL – Giampietro Santinelli Maffi F8AB10EB953744E...

U.I.L. – SCUOLA R.U.A.
27-10-2026 | 15:56 CET
Firmato da: UIL SCUOLA – Jean Masciullo 9F727351786C477...

SNALS CONFSAL

ANIEF
27-10-2026 | 16:41 CET
Firmato da: ANIEF – Giorgio Marrubini EBBE6D13A38444B...

Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

UNIVERSITÀ DI PAVIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

dei Collaboratori ed esperti linguistici

ART. 1 - Sfera di applicazione, decorrenza, durata

1. Il presente contratto integrativo di Ateneo (CCI) disciplina e tutela il rapporto di lavoro e il trattamento economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) a tempo determinato e indeterminato assunti in base all'art. 4 della Legge 236/95 – ivi compresi gli ex lettori di madrelingua straniera, assunti in base all'ex art. 28 DPR 382/80 – quali titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata di diritto privato con l'Università degli Studi di Pavia.
2. Il presente contratto integrativo di Ateneo regola gli effetti del trattamento economico e il rapporto di lavoro in generale dei CEL per quattro anni a decorrere dalla data di stipula del presente contratto e comunque fino all'entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo integrativo (CCI).
3. Le norme del presente CCI, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili fra loro e sostituiscono a ogni effetto precedenti accordi decentrati in materia.

ART. 2 – Profilo professionale e mansioni

1. I Collaboratori ed esperti linguistici, nelle loro funzioni di insegnanti di madre lingua, esercitano, con l'autonomia professionale richiesta dal loro profilo, l'attività didattica integrativa all'insegnamento delle lingue, secondo i parametri fissati dal presente CCI e nel rispetto di quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali e dalle norme vigenti.
2. In particolare i CEL nell'ambito dell'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, svolgono le attività di propria competenza, nel rispetto della libertà di insegnamento, nel quadro della programmazione definita dai docenti del corso di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata, con i quali concorrono alla definizione dei programmi e dei metodi.
3. I CEL afferiscono al Centro Linguistico. Gli indirizzi gestionali sono espressi dal Presidente del Centro Linguistico, tenendo conto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.
4. Le attività dei Collaboratori ed esperti linguistici consistono in:
    a. didattica integrativa volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue, che può avvalersi della strumentazione del Centro Linguistico e comprendere la didattica on line;

Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

b. elaborazione e aggiornamento del materiale didattico necessario alle attività di cui al precedente punto a);

c. preparazione, somministrazione e correzione dei test e delle prove di accertamento delle competenze linguistiche relative alle attività di cui al punto a), nonché della loro valutazione sulla base dei criteri definiti nell'ambito della programmazione didattica e concordati con i docenti del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata;

d. partecipazione a commissioni di esame, quali cultori della materia, per la verifica e la valutazione delle competenze linguistiche e dell'apprendimento;

e. tutorato on line degli studenti;

f. ricevimento degli studenti;

g. riunioni di lavoro indette dal Centro Linguistico e partecipazione a Organismi Istituzionali di Ateneo;

Tutte le attività elencate, ad esclusione di quelle al punto e) – tutorato on line degli studenti –vengono considerate al fine del computo del monte ore di cui all'art. 3.

5. Anche la programmazione oraria – intesa come distribuzione del monte ore tra tutte le attività di cui al comma precedente - è stabilita in concorso con i docenti del corso di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata.

6. Nell'ambito di tale programmazione, all'interno della quale sono comprese la formazione obbligatoria registrata dal database della formazione RPA e l'aggiornamento professionale riconosciuto dal Centro Linguistico, il CEL annota le ore svolte nell'apposito registro elettronico.

ART. 3 - Rapporto di lavoro

1. Per lo svolgimento delle attività indicate al precedente art. 2 è previsto un monte ore per anno accademico pari a 500, che costituisce il rapporto di lavoro a tempo pieno dei CEL, o proporzionale in caso di periodi di servizio inferiori all'anno.

2. Il rapporto di lavoro dei CEL può essere costituito anche con un monte ore inferiore, con opzioni corrispondenti a 250, 300, 350 o 400 ore per anno: il termine che sarà fissato per eventuali modifiche delle opzioni dovrà essere armonizzato con i tempi della programmazione didattica.

Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

3. Con il consenso o la richiesta specifica del CEL i rapporti di lavoro in essere possono essere trasformati scegliendo una delle opzioni di cui al precedente comma 2 oppure in senso maggiorativo, fatta salva la necessaria verifica della effettiva e vincolante esigenza di incrementare nell'ambito del piano annuale del Centro Linguistico le ore di didattica integrativa della lingua interessata e della necessaria copertura di budget.
4. Il piano annuale del Centro Linguistico darà priorità alle eventuali richieste di incremento di ore avanzate dai CEL in servizio, fino al massimo delle 500 previste, rispetto a nuove assunzioni.
5. Nel caso in cui vi siano esigenze organizzative oggettive, definite all'interno del Centro Linguistico e compatibilmente con il budget a disposizione, ai CEL potranno essere assegnate, con il loro consenso, ore aggiuntive, fino ad un massimo di due quinti del monte ore fissato per ciascuno di essi.
6. Il CEL svolge la propria attività all'interno di un Corso di laurea. Ogni CEL non può essere assegnato a più di tre Dipartimenti, se non d'intesa con lo stesso.
7. In fase di programmazione (ossia di distribuzione delle ore assegnate tra tutte le attività previste), si deve tener conto che l'attività didattica integrativa in aula non può superare il 70% del monte ore di ciascun CEL.
8. Il monte ore annuale deve essere programmato su tutte le attività previste entro la fine del mese di giugno dell'anno accademico precedente.
9. Esso dovrà essere erogato, secondo quanto previsto dal calendario accademico e dall'organizzazione didattica complessiva, per non meno di tre giorni la settimana e per non più di 6 ore giornaliere di didattica integrativa nel rispetto delle pause per il recupero psico-fisico.
10. La didattica integrativa in aula non può superare le 18 ore settimanali, per i contratti di 500 ore. In caso di assegnazione di ore aggiuntive, il limite di ore di didattica integrativa in aula è di 20 ore. Per i contratti con un monte ore inferiore tali statuizioni verranno applicate proporzionalmente.
11. I CEL contribuiscono per il tramite delle proprie rappresentanze, secondo le modalità previste dal regolamento del Centro Linguistico, alla formulazione del piano annuale.
12. I CEL potranno partecipare alle riunioni dei vari organi collegiali didattici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Università degli Studi di Pavia, nonché alle riunioni promosse dal CLA per l'organizzazione, la programmazione e la valutazione delle attività didattiche e a Commissioni e progetti funzionali alla didattica delle lingue straniere.

Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

13. Nel caso in cui l'Università di Pavia decida di avvalersi dei CEL anche nelle proprie sedi decentrate, l'eventuale attribuzione definitiva dei CEL in servizio a tali sedi di lavoro potrà avvenire solo previo consenso degli interessati o su loro esplicita richiesta.
14. Qualora ad un CEL venisse richiesto di svolgere provvisoriamente la propria attività presso le sedi decentrate dell'Università di Pavia, gli verrà riconosciuto il trattamento di missione, purché non sia stato esplicitamente assunto per le esigenze di quella particolare sede o non vi sia stato destinato ai sensi del comma precedente.

ART. 4 – Reclutamento

1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici possono essere assunti a tempo indeterminato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, qualora le risorse in servizio non dovessero risultare sufficienti. Le assunzioni rientrano nell'ambito della programmazione triennale del PTA.
2. Il reclutamento dei CEL avviene tramite concorso per titoli ed esami per il contratto a tempo indeterminato e tramite selezione per titoli e colloquio per il contratto a tempo determinato, secondo le modalità fissate in apposita sezione dei rispettivi Regolamenti in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pavia.

ART. 5 - Periodo di prova

1. Per la disciplina del periodo di prova si rinvia al CCNL del comparto.

ART. 6 - Trattamento economico e riconoscimento dell'esperienza acquisita

1. Ai Collaboratori ed esperti linguistici sono attribuiti, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore, i trattamenti economici di cui alle tabelle allegate.
2. Ai sensi dell'art. 51 del CCNL 21 maggio 1996 e in ossequio alla sentenza della CGCE del 26 giugno 2001 la retribuzione dei CEL è composta da due voci stipendiali:
    - il trattamento fondamentale, fissato dai CCNL;

Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

- Il Trattamento integrativo di Ateneo, costituito dalla integrazione alla retribuzione del ricercatore universitario a tempo definito, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come da tabella allegata.

3. Sulla base di quanto disposto dai CCNL e in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" la struttura retributiva per la categoria dei CEL riconosce quindi l'esperienza acquisita.
4. Trattandosi di "esperienza acquisita", e non di generica attività lavorativa, a tale scopo verranno riconosciuti utili esclusivamente i periodi di effettivo servizio prestato svolti presso Università italiane in qualità di "ex Lettori di lingua straniera ex articolo 28 del DPR 382/80" e/o di "Collaboratori Esperti Linguistici ex articolo 4 del DL 120/95 e/o ex articolo 51 del CCNL 1994/1997".
5. I periodi di cui al punto precedente saranno riconosciuti, su domanda dell'interessato, in misura intera: i servizi e le attività svolte contemporaneamente non sono tra loro cumulabili.
6. Non vengono computati, ai fini dell'applicazione della sentenza succitata, i periodi di aspettativa senza assegni. Il riconoscimento dell'esperienza acquisita, che determina la progressione economica, avviene all'atto della assunzione in servizio e della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sulla base dei servizi già prestati.
7. In analogia a quanto previsto per professori e ricercatori universitari dalla legge 205 del 27/12/2017 – Legge di stabilità 2018, art. 1, c. 629, il regime di progressione stipendiale per classi, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017, è biennale, in base agli importi indicati nella tabella 1 dell'allegato. A fine della predetta progressione stipendiale saranno considerati solo i periodi di servizio effettivo. Vengono considerati servizio effettivo, oltre alla presenza in servizio, gli istituti riconosciuti ai fini pensionistici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le assenze per malattia, il congedo di maternità e il congedo parentale e i permessi di cui alla legge 104/1992).
8. Gli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT e previsti per legge saranno applicati automaticamente ai suddetti importi.
9. L'attribuzione delle classi stipendiali è subordinata ad apposita richiesta al Direttore Generale e all'esito positivo della valutazione di cui al successivo art. 7.

Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

10. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un intero anno. Il periodo soggetto a valutazione viene conseguentemente ridefinito.
11. Lo scatto sarà attribuito a condizione di non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto nel periodo di riferimento. Il CEL, che nel periodo considerato sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari, può presentare la richiesta di attribuzione dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data della sanzione. Il periodo soggetto a valutazione viene conseguentemente ridefinito.

ART. 7 – Valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale

1. La valutazione dei Collaboratori ed esperti linguistici ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale si baserà su:
- svolgimento dell'attività didattica integrativa così come approvata e assegnata dal Centro Linguistico verificata attraverso l'approvazione/validazione del registro di cui all'art.8 del CCI;
- svolgimento di tutti i corsi di formazione obbligatoria, per cui si è stati convocati nel biennio di riferimento. La frequenza deve risultare dal database della formazione RPA e dai registri delle attività.
- la partecipazione ad almeno il 50% delle riunioni indette dal Centro Linguistico.

2. L'elenco dei CEL che hanno fatto domanda viene trasmesso alla Giunta del Centro Linguistico per le verifiche di competenza delegate dal Comitato Tecnico Scientifico.

3. La domanda può essere presentata entro 6 mesi dalla maturazione del diritto alla classe stipendiale successiva, dando diritto allo scatto in continuità con la maturazione dello stesso.

4. Nel caso in cui la domanda non venga presentata, potrà essere nuovamente presentata dopo sei mesi, ridefinendo automaticamente il biennio di riferimento. In questo caso la classe stipendiale superiore viene attribuita a decorrere dal primo giorno del mese di nuova definizione del diritto. Nel caso in cui la valutazione sia negativa, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti di cui al comma 1, la domanda potrà essere nuovamente presentata solo dopo almeno un anno.

5. In caso di aspettativa per malattia o congedo per maternità che abbiano impedito il possesso dei requisiti indicati al comma 1, la richiesta di valutazione potrà essere comunque sottoscritta ed inviata alla Giunta per una valutazione di merito.

6. In caso di aspettativa o congedo per motivi di studio/formazione/aggiornamento o di missioni superiori ai 30 giorni preventivamente autorizzate dal Centro Linguistico, la valutazione delle

Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

presenze nelle riunioni indette del Centro Linguistico è limitata al periodo di effettiva presenza in sede.

7. Il Direttore Generale delibera l'attribuzione della classe stipendiale superiore che viene conferita con determinazione dirigenziale.

ART. 8 - Gestione del registro elettronico di attività

1. Per ciascun Collaboratore ed Esperto Linguistico il Centro Linguistico procede alla fine di ogni anno accademico alla verifica quantitativa dell'attività svolta, con riferimento particolare al rispetto degli obblighi contrattuali, con il concorso dei docenti dei corsi di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata, come previsto dall'art. 4 comma 4 del DL 21-4-1995 n. 120.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, i CEL sono tenuti ad annotare la distribuzione delle ore tra le attività previste all'art. 2, comma 4 sull'apposito registro elettronico di cui all'art.2, comma 6.

   Tale registro rappresenta lo strumento per l'accertamento della corrispondenza tra la programmazione oraria concordata con i docenti dei corsi di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata e le ore di attività effettivamente svolte dai CEL.
3. All'inizio di ogni anno accademico, una volta concordata la distribuzione del monte ore su tutte le attività previste, il CEL, entro il 30 novembre crea un fascicolo per ciascun corso e inserisce i dati risultanti da questa programmazione concordata. Ne viene data immediata notifica elettronica sia al docente del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata sia al Presidente del Centro Linguistico.
4. Alla chiusura del registro, ogni fascicolo è validato dal docente del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata, entro quindici giorni dalla chiusura dello stesso e quindi dal Presidente del Centro Linguistico. In caso di ritardi e/o impedimenti, il Presidente del Centro Linguistico o il suo vicario, in caso di assenza o impedimento, procede alla validazione dei singoli fascicoli di attività.
5. La validazione di ogni fascicolo di attività viene notificata elettronicamente a ogni CEL.

ART. 9 - Attività di studio, formazione e aggiornamento

1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale, e pertanto va ad essi garantito

Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche, e favorita la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina, ivi compresa la didattica on line, nonché ad altre forme di studio e aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza.

2. Per le finalità di cui al punto precedente il Centro Linguistico, nell'ambito della propria programmazione generale e fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati, è tenuto a valutare la possibilità di agevolare le richieste avanzate dai CEL, legate allo studio e alla formazione.
3. I CEL hanno comunque diritto, ogni due anni, a tre mesi di congedo retribuito per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento nel Paese di origine o in un Paese la cui lingua nazionale sia quella oggetto delle loro prestazioni; il programma dovrà essere preventivamente valutato dal Centro Linguistico, che autorizza il congedo tenuto anche conto delle esigenze di svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 e sulla base delle manifestazioni di interesse eventualmente espresse dai docenti del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata. In caso di diniego, il programma potrà essere eventualmente modificato/integrato con il consenso dell'interessato. Al suo rientro, il CEL dovrà presentare al Centro Linguistico una dettagliata relazione circa l'attività svolta, corredandola di adeguata documentazione. Il Centro Linguistico a sua volta provvederà a trasmettere la suddetta relazione all'amministrazione universitaria. Nel conteggio dei tre mesi massimi consentiti sono compresi gli eventuali periodi di studio nell'ambito del programma Erasmus destinato al PTA.

ART. 10 – Assenze e Congedi

1. In materia di permessi e congedi, ivi comprese le ferie, e in generale di assenze dal lavoro, si applica ai Collaboratori ed esperti linguistici la disciplina prevista per il personale tecnico-amministrativo.

ART. 11 – Tutele e diritti

1. Ai Collaboratori ed esperti linguistici si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella L. 8 marzo 2000, n. 53, nel D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e nei CCNL di Comparti vigenti.

Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

2. In tema di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili ai CEL si applica quanto disposto dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104.

ART. 12 – Attività ulteriori e disciplina delle incompatibilità

1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici non possono svolgere, né possono essere loro richiesti, compiti propri della docenza universitaria o comunque compiti diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, dai CCNL del Comparto Università e dal presente CCI; resta ferma l'assoluta improduttività di qualunque effetto nei confronti dell'Università dell'affidamento al CEL di compiti istituzionali in violazione della legge o dei contratti, salve le responsabilità di quanti dispongano tale affidamento.
2. Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici si applica la disciplina prevista in materia per i pubblici dipendenti, e in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e dal Regolamento di Ateneo disciplinante lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
3. Ai CEL non possono essere conferiti incarichi di insegnamento retribuiti, a seguito di partecipazione a bandi di affidamento, conformemente alla normativa vigente, nello stesso corso in cui già svolgono attività in qualità di CEL.
4. I CEL possono partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme vigenti.

ART. 13- Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente CCI di Ateneo si applicano, ove compatibili con la specificità e la professionalità dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, le norme previste dai CCNL del Comparto Università, dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa nazionale.
2. Il presente CCI sarà oggetto di verifica e revisione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) o di modifiche ai meccanismi di definizione della retribuzione dei ricercatori a tempo definito, a cui quella dei CEL è equiparata. A tal fine, all'atto dell'entrata in vigore di tali disposizioni, le parti si impegnano a convocarsi entro tre mesi per discutere del nuovo CCI.

Docusign Envelope ID: AB7783C6-5B80-8EF7-817D-D579FEFCF02E

UNIVERSITÀ DI PAVIA

ALLEGATO 1

Tabella1*

Regime definitivo DPR 232/2011			
classe	**STIPENDIO DEFINITIVO (13 mensilità) da CCNL**	**Differenza stipendiale alla retribuzione RU TD**	**TOTALE DEFINITIVO**
00	20.567,65	8.594,55	29.162,20
01	20.567,65	11.348,28	31.915,93
02	20.567,65	12.725,13	33.292,78
03	20.567,65	15.478,85	36.046,50
04	20.567,65	16.855,70	37.423,35
05	20.567,65	18.129,31	38.696,96
06	20.567,65	18.766,11	39.333,76
07	20.567,65	20.039,72	40.607,37
08	20.567,65	20.676,53	41.244,18
09	20.567,65	21.950,13	42.517,78
10	20.567,65	22.586,94	43.154,59
11	20.567,65	23.860,54	44.428,19
12	20.567,65	24.497,35	45.065,00
13	20.567,65	25.770,96	46.338,61

* Importi aggiornati al CCNL 01/07/2026 Istruzione e Ricerca (Anno 2026) e DPCM 22/08/2026. Gli importi saranno automaticamente aggiornati ad ogni rinnovo contrattuale e ad ogni adeguamento ISTAT.

Tabella 2

COSTO ORARIO						
classe	**STIPENDIO (13 mensilità) da CCNL**	**Differenza stipendiale**	**TOTALE DEFINITIVO**	**Costo orario trattamento fondamentale**	**Costo orario integrazione**	**Costo orario totale**
00	20.567,65	8.594,55	29.162,20	41,14	17,19	58,32